

(N. 169)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei Conciliatori.

ONOREVOLI SENATORI. — Il limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori era stato fissato dal Codice di procedura civile vigente rispettivamente in lire 1.000 e in lire 10.000. In conseguenza della svalutazione monetaria, con decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 247, il limite della competenza del conciliatore fu elevato a lire 5.000 e quello della competenza del pretore a lire 50.000. Dall'emanazione del decreto anzidetto ad oggi a svalutazione, come è notorio, si è sensibilmente accentuata, cagionando un notevolissimo spostamento « verso l'alto » della competenza per valore. Molte cause, che prima erano di competenza dei conciliatori, sono ora di competenza dei pretori. E cause che prima erano di competenza dei pretori sono ora di competenza dei tribunali. Questo spostamento, dovuto ad un fattore del tutto estraneo a quelli che sono stati i criteri tenuti presenti dalla legge processuale per la ripartizione della competenza tra i giudici civili, aggrava l'attuale condizione di disagio in cui si svolge il ser-

vizio giudiziario in materia civile. Basterà considerare la notevole riduzione verificatasi nell'attività dei conciliatori, i quali, mentre nel 1939 pronunziarono 257 mila sentenze, ne hanno invece pronunziato nel 1947 meno di 29 mila. D'altro lato lo spostamento d'affari dalle preture ai tribunali ha determinato in questi ultimi un ingorgo di lavoro, che insieme ad altri fattori, influisce sulla lentezza dei giudizi civili.

Un nuovo adeguamento del limite di valore è quindi necessario per attenuare gli effetti del perturbamento verificatosi nella ripartizione della competenza tra i vari giudici di primo grado. Il nuovo limite che si propone (lire 100.000 per il pretore e lire 10.000 per il conciliatore) non può destare preoccupazioni per il funzionamento delle preture, sia perchè l'aumento del limite è in misura di gran lunga inferiore a quella raggiunta dalla svalutazione monetaria e sia perchè quasi tutte le preture sono state ormai provviste del pretore titolare.

Resta peraltro immutato l'attuale limite di valore della competenza del pretore (lire 50.000) per tutte le cause relative a diritti reali immobiliari, in cui la competenza, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, si determina in base al tributo diretto verso lo Stato. Infatti nessun aumento si è finora verificato nella misura del tributo diretto sui fabbricati a cagione del blocco dei fitti, sicchè un aumento del limite di valore della competenza anche per questa categoria di cause sarebbe ingiustificato e produrrebbe l'inconveniente di spostare una notevole massa di cause dalla competenza del tribunale a quella del pretore. Vero è che, a differenza di ciò che è avvenuto per il tributo diretto sui fabbricati, la misura del tributo diretto sui terreni è stata notevolmente aumentata rispetto a quella del 1942, ma si ritiene opportuno mantenere identico limite di valore per tutte le cause relative a diritti reali immobiliari, onde evitare una distinzione tra cause relative a terreni e cause relative a fabbricati.

In correlazione all'aumento del limite di competenza dei giudici inferiori si dispone un congruo aumento del limite d'inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. Questo limite, fissato dal Codice di procedura civile in lire 600,

non fu modificato dal decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 247. Ma, disponendosi un nuovo aumento del limite di competenza, non può farsi a meno di ritoccare anche il limite d'inappellabilità, giacchè altrimenti assai notevole risulterebbe il divario tra il limite di competenza del conciliatore e il limite d'inappellabilità delle sentenze dello stesso giudice. Questo ultimo limite, pertanto, viene elevato da lire 600 a lire 2.000. Tale moderato aumento, che è in proporzione notevolmente inferiore a quella per l'aumento del limite di competenza, non è tale da destare preoccupazioni e può anche servire ad alleviare, per quanto in lievissima misura, il lavoro delle preture.

Con opportune norme transitorie si regola infine il trapasso dalla vecchia alla nuova legge. I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause delle quali si trovino già investiti alla data d'entrata in vigore del nuovo provvedimento. L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento, resta regolata dalla legge anteriore. Con l'una e con l'altra disposizione sono evitati perturbamenti nella situazione processuale preesistente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevata a lire 100.000. Resta immutato il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili, nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le

quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi al giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2.000.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.